

Gazzetta ufficiale

C 452

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

29 novembre 2022

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

2022/C 452/01 Decisione Dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 17 ottobre 2022, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo 1

Commissione europea

2022/C 452/02 Tassi di cambio dell'euro — 28 novembre 2022 15

2022/C 452/03 Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti su accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 luglio 2022 riguardante un progetto di decisione nel caso AT.40305 - Condivisione di reti - Repubblica ceca — Relatore: Italia ⁽¹⁾ 16

2022/C 452/04 Relazione finale della consigliera-auditrice — Caso AT.40305 - Condivisione di reti - Repubblica ceca ⁽¹⁾ 17

2022/C 452/05 Sintesi della decisione della Commissione dell'11 luglio 2022 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (CASO AT. 40305 - CONDIVISIONE DI RETI — REPUBBLICA CECA) (notificata con il numero C (2022) 4742 final) ⁽¹⁾ 19

2022/C 452/06 Avviso riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari della Costa d'Avorio importati nell'Unione europea a decorrere dal 2 dicembre 2022 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio 22

Garante europeo della protezione dei dati

2022/C 452/07 Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <https://edps.europa.eu>) 23

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2022/C 452/08	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese	26
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 452/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10913 – SADCO / HACP / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	36
2022/C 452/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10963 — BMWK / SEFE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	38
2022/C 452/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10760 - AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL) ⁽¹⁾	40
2022/C 452/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10944 – MITSUBISHI / HERE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	42

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 452/13	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	44
---------------	--	----

Rettifiche

2022/C 452/14	Rettifica della nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea (GU C 210 del 25.5.2022)	55
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 17 ottobre 2022

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2022/C 452/01)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4,

visto l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo,

visto l'articolo 28, paragrafo 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 3, dello statuto dei deputati prevede il rimborso in modo forfettario di talune spese sostenute dai deputati nell'esercizio del loro mandato. Il considerando 17 dello statuto dei deputati precisa che tale rimborso deve rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza «Lord Bruce of Donington» ⁽²⁾.
- (2) Il Parlamento può dunque procedere a tale rimborso in modo forfettario qualora ciò riduca i costi e gli oneri amministrativi intrinseci di un sistema che diversamente richiederebbe la verifica di ogni singola voce di spesa, nell'interesse di una buona amministrazione.
- (3) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento, l'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati.
- (4) L'articolo 25 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽³⁾ (le «misure di attuazione») precisa che i deputati hanno diritto a un'indennità per spese generali, sotto forma di importo forfettario. L'articolo 28, paragrafo 2, delle misure di attuazione prevede che l'Ufficio di presidenza stabilisca un elenco non esaustivo delle spese imputabili a tale indennità.

⁽¹⁾ Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 1981, *Lord Bruce of Donington/Aspden*, C-208/80, ECLI:EU:C:1981:194.

⁽³⁾ Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

- (5) La versione più recente dell'elenco delle spese imputabili all'indennità per spese generali è stata adottata dall'Ufficio di presidenza nella sua decisione del 2 luglio 2018. L'Ufficio di presidenza, sulla base delle esperienze acquisite nel corso della nona legislatura, valuterà tale decisione e la aggiornerà entro la fine del 2022.
- (6) A seguito della comunicazione della Presidente in data 4 aprile 2022, è stato istituito il gruppo di lavoro ad hoc dell'Ufficio di presidenza sull'indennità per spese generali (il «gruppo di lavoro ad hoc dell'Ufficio di presidenza»), incaricato di procedere alla valutazione della decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 e di trasmettere i risultati all'Ufficio di presidenza entro novembre del 2022, unitamente a raccomandazioni e proposte, se del caso.
- (7) Il 6 ottobre 2022 il gruppo di lavoro ad hoc dell'Ufficio di presidenza ha trasmesso una raccomandazione all'Ufficio di presidenza volta a introdurre un capitolo specifico al titolo 1 delle misure di attuazione, segnatamente il capitolo 7, dedicato all'indennità per spese generali, nonché una serie di misure di accompagnamento volte a rafforzare la trasparenza in relazione a tale indennità.
- (8) Il gruppo di lavoro ad hoc dell'Ufficio di presidenza ha inoltre proposto che l'Ufficio di presidenza valuti e, se necessario, riveda le norme relative all'indennità per spese generali a norma del capitolo 7 delle misure di attuazione, dopo aver preso atto della panoramica degli importi non utilizzati volontariamente restituiti, elaborata dopo la fine di ogni legislatura dalla Direzione generale delle Finanze del Parlamento. Tale valutazione ed eventuali revisioni dovrebbero essere effettuate al più tardi entro la fine dell'anno successivo alle elezioni del Parlamento europeo, in vista dell'entrata in vigore di eventuali nuove norme durante la legislatura successiva.
- (9) Inoltre, alla luce dell'aggiunta del capitolo 7 e al fine di mantenere la struttura logica delle misure di attuazione, è opportuno riordinare e, dunque, rinumerare alcuni articoli esistenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono così modificate:

- 1) al titolo I, capitolo 4, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

«**Sezione 3:** Disposizioni generali»;

- 2) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 25*

Assistenza ai deputati nel corso di viaggi ufficiali

1. Qualora nel corso di un viaggio ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettera a), 2 e 2 bis, contragga una grave malattia o sia vittima di un incidente ovvero di imprevisti che impediscono il buon andamento del viaggio, il deputato ha diritto all'assistenza del Parlamento. Tale assistenza comprende l'organizzazione del rimpatrio e l'assunzione delle relative spese. Il deputato o, se del caso, il suo rappresentante, può chiedere il rimpatrio in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o nel luogo di residenza.

2. In caso di decesso del deputato nel corso di un viaggio ufficiale, possono essere rimborsate dal Parlamento anche le spese necessarie per il trasporto della salma al luogo di residenza del defunto.

3. Il Parlamento si fa carico dei propri obblighi di assistenza attraverso un'assicurazione. I deputati si avvalgono dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 alle condizioni previste nella polizza di assicurazione.

4. La polizza di assicurazione copre, inter alia, i costi di:

- assistenza in caso di malattia grave, incidente e decesso di un deputato,
- assistenza e rientro anticipato in caso di calamità naturale, gravi disordini dell'ordine pubblico, malattia grave, incidente o decesso di un componente della famiglia del deputato,
- assistenza logistica e amministrativa in caso di smarrimento o furto di documenti,

- assistenza in caso di procedimento giudiziario,
- assicurazione integrativa vita e invalidità (saldo rimanente).»;

3) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 26*

Assistenza ai deputati disabili

Su proposta del Segretario generale e previo parere del medico del Parlamento, i Questori possono autorizzare l'assunzione in carico da parte del Parlamento di talune spese necessarie per fornire assistenza a un deputato portatore di grave disabilità, affinché possa esercitare il suo mandato. La percentuale di invalidità e la motivazione dell'assistenza proposta per consentire al deputato di esercitare le sue funzioni sono sottoposte periodicamente ad accertamento da parte del medico del Parlamento. L'autorizzazione dei Questori precisa le modalità di assistenza nonché la durata dell'autorizzazione stessa.»;

4) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 27*

Assenze

L'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 è ridotta del 50 % per ogni giorno in cui il deputato è risultato assente per più della metà di tutte le votazioni per appello nominale che si svolgono i martedì, mercoledì e giovedì di tornata a Strasburgo e il secondo giorno della tornata a Bruxelles.»;

5) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 28*

Sanzioni pecuniarie

1. Il deputato che, in applicazione dell'articolo 152 del regolamento del Parlamento, è soggetto a una misura di espulsione dalla seduta perde il suo diritto all'indennità di soggiorno di cui all'articolo 24 per la durata dell'espulsione.

2. Il deputato perde il suo diritto all'indennità di soggiorno nei casi di cui all'articolo 153 del regolamento del Parlamento.»;

6) dopo l'articolo 28, il titolo «**Sezione 4: Disposizioni generali**» è sostituito dal seguente:

«Capitolo 5

Assistenza di collaboratori personali»;

7) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 29*

Rimborso delle spese di assistenza parlamentare

1. I deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali, da loro scelti liberamente. Il Parlamento rimborsa le spese effettivamente sostenute e risultanti interamente ed esclusivamente dall'assunzione di uno o più assistenti o dal ricorso a prestatori di servizi in conformità delle presenti misure di attuazione e alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2. Possono essere rimborsate unicamente le spese corrispondenti all'assistenza necessaria e direttamente legata all'esercizio del mandato parlamentare del deputato. Non possono in alcun caso essere coperte spese attinenti alla sfera privata del deputato.

3. Le spese sono rimborsabili per la durata del mandato del deputato. Possono essere rimborsate solo le spese sostenute al massimo trenta giorni prima della presentazione, ai sensi del presente capitolo, della domanda di rimborso.
 4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 26 734 EUR con effetto dal 1° gennaio 2022.
 5. Qualora il mandato del deputato non inizi il primo giorno del mese o non termini l'ultimo giorno del mese, i diritti al rimborso delle spese di assistenza parlamentare per detto mese sono calcolati in pro rata.
 6. Il saldo dell'importo mensile di cui al paragrafo 4 non utilizzato e accantonato al termine dell'esercizio di bilancio è riportato all'esercizio successivo nei limiti dell'importo mensile indicato nel paragrafo citato.»
- 8) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 30*

Principi generali

1. Il deputato si avvale della collaborazione di:
 - a) assistenti parlamentari accreditati di cui all'articolo 5 bis del regime applicabile agli altri agenti; e
 - b) persone fisiche che lo assistono nel suo Stato membro di elezione e che hanno stipulato con lui un contratto di lavoro o di prestazione di servizi a norma della legislazione nazionale applicabile, alle condizioni previste nel presente capitolo, in prosieguo denominati "assistenti locali".
 2. Più deputati possono, con convenzione scritta, raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno o più assistenti di cui al paragrafo 1, o di tirocinanti. In tal caso, i deputati interessati designano tra di loro il deputato o i deputati abilitati a firmare i contratti o a presentare una domanda di assunzione per conto del raggruppamento.
- I deputati trasmettono al servizio competente una dichiarazione scritta che fissa la ripartizione delle rispettive quote da detrarre dall'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4.
3. Gli articoli da 31 a 38 non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.
 4. Le spese sostenute a titolo di convenzioni di tirocinio, alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza, possono anch'esse essere rimborsate.
 5. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), i deputati possono ricorrere a prestatori di servizi al fine di fruire di servizi occasionali e ben individuati connessi direttamente all'esercizio del loro mandato parlamentare, alle condizioni previste nel presente capitolo.
 6. Le prestazioni di servizi non possono comprendere in alcun modo la messa a disposizione di personale, fatta eccezione per servizi temporanei da parte di prestatori che forniscono siffatti servizi su base professionale e regolare e che sono autorizzati a erogarli ai sensi della normativa nazionale.
 7. L'Ufficio di presidenza stabilisce un elenco delle spese che possono essere rimborsate nel quadro dell'assistenza parlamentare (*).
 8. I nominativi degli assistenti e dei tirocinanti nonché i nominativi o la ragione sociale dei prestatori di servizi e dei terzi erogatori sono pubblicati, per la durata del loro contratto, sul sito internet del Parlamento europeo unitamente al nome del deputato o dei deputati cui prestano assistenza.

Detti assistenti, tirocinanti, prestatori di servizi e terzi erogatori possono, per motivi di tutela della propria sicurezza debitamente giustificati, chiedere per iscritto che il loro nominativo o la loro ragione sociale non siano pubblicati nel sito internet del Parlamento europeo. Il Segretario generale decide se accogliere tale richiesta.

9. Il numero di contratti in vigore tra un deputato e gli assistenti accreditati in qualsivoglia momento non può essere superiore a tre, a prescindere dalla durata del lavoro prestato nel quadro di tali contratti. Tale numero può essere portato a quattro su deroga espressa del Presidente del Parlamento e previa verifica da parte del servizio competente che il deputato disponga di spazi d'ufficio sufficienti in conformità delle norme di utilizzazione degli edifici del Parlamento, tenuto conto anche del numero degli eventuali tirocinanti presenti.

10. Almeno il 25 % dell'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, è riservato al pagamento delle spese derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Pertanto, tutti i costi a titolo di spese di assistenza parlamentare diversi da quelli derivanti dal titolo VII del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea non possono superare globalmente il 75 % dell'importo previsto dall'articolo 29, paragrafo 4.

Inoltre, l'importo massimo del rimborso in relazione alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 30 non può superare il 25 % dell'importo previsto dall'articolo 29, paragrafo 4.

Tali limiti sono calcolati su base cumulativa, per esercizio finanziario, dei diritti mensili previsti all'articolo 29, paragrafo 4, aumentati dell'eventuale riporto all'esercizio finanziario successivo a titolo dell'articolo 29, paragrafo 6, su base pro rata.

11. Il Parlamento rimborsa le spese degli assistenti locali per la retribuzione lorda o gli onorari al netto d'IVA fino a concorrenza di massimali mensili che sono stabiliti dall'Ufficio di presidenza in conformità con il paragrafo 12. I massimali possono essere adattati annualmente dall'Ufficio di presidenza. I massimali applicabili sono pubblicati sul sito internet del Parlamento.

12. I massimali corrispondono a tre volte l'importo di riferimento. Per importo di riferimento si intende il dodicesimo dell'importo pubblicato da Eurostat come costitutivo della retribuzione annuale media lorda di chi lavora a tempo pieno nello Stato membro di elezione del deputato.

Tuttavia, i massimali calcolati in questo modo non possono essere inferiori alla retribuzione di base di un assistente parlamentare accreditato di grado 6 o superiori a quello di un assistente parlamentare accreditato di grado 19.

Eventuali gratifiche sono rimborsate solo a concorrenza dei massimali soprammenzionati calcolati su base annuale.

I massimali sono ridotti pro rata qualora l'assistente locale lavori a tempo parziale o l'assistente locale non lavori un mese intero.

(*) Cfr. l'elenco delle spese ammissibili al rimborso nel quadro dell'assistenza parlamentare, approvato dall'Ufficio di presidenza in data 5 luglio 2010 e 26 ottobre 2015.»;

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Conseguenze finanziarie dei casi accertati di molestie nei confronti di un assistente parlamentare accreditato

Qualora il Presidente abbia accertato, a seguito di una procedura interna in contraddittorio in materia di molestie, l'effettività delle molestie psicologiche o sessuali da parte di un deputato nei confronti di un assistente parlamentare accreditato, in deroga all'articolo 29 delle presenti misure di attuazione tutti gli obblighi pecuniari del deputato derivanti dal contratto di tale assistente accreditato, in particolare la retribuzione dell'assistente, sono adempiuti dal Parlamento mediante deduzione dal rimborso delle spese di assistenza parlamentare di tale deputato e il deputato non ha diritto ad alcuna ulteriore prestazione di servizi da parte dell'assistente.»;

10) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 31*

Terzo erogatore

1. Tutti i contratti di lavoro e di prestazione di servizi, nonché tutte le convenzioni di tirocinio concluse relativamente a tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, stipulati da un deputato o un raggruppamento di deputati sono gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro.

2. I servizi del terzo erogatore sono effettuati da una persona fisica o giuridica abilitata in uno Stato membro all'esercizio di un'attività professionale nel campo del trattamento degli aspetti fiscali e previdenziali dei contratti di lavoro o dei contratti di prestazione di servizi in applicazione della legislazione nazionale.

3. Il deputato stipula un contratto individuale con un terzo erogatore di sua scelta che soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2.

Le spese occasionate dal ricorso ai servizi di un terzo erogatore in conformità del paragrafo 1 sono coperte dall'importo previsto all'articolo 29, paragrafo 4, e non sono soggette al limite di cui all'articolo 30, paragrafo 10, per quanto riguarda i servizi.

Gli onorari dei terzi erogatori, al netto d'IVA, non possono superare il 10 % dei costi di retribuzione, degli onorari e delle indennità degli assistenti locali, dei prestatori di servizi e dei tirocinanti, il cui pagamento è di loro competenza, né il 4 % dell'importo previsto dall'articolo 29, paragrafo 4.

I massimali degli onorari dei terzi erogatori sono rivisti su base cumulativa per anno civile in proporzione alla durata del loro contratto.

4. Il contratto tra il deputato e il terzo erogatore è stipulato sulla base di un contratto tipo approvato dall'Ufficio di presidenza.

Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento per i contratti di cui al paragrafo 1, conformemente al presente capitolo, nonché la remunerazione e la responsabilità del terzo erogatore.»;

11) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 32*

Modalità di gestione dei contratti di collaborazione

1. Il terzo erogatore provvede alla corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria, segnatamente in materia di obblighi previdenziali e fiscali, per i contratti di cui cura la gestione.

2. Gli onorari del terzo erogatore sono pagati dietro presentazione delle relative fatture o parcelle.

3. I deputati forniscono al terzo erogatore tutti i documenti e le informazioni di cui ha bisogno per garantire la legalità e la regolare gestione dei contratti di cui gli è stata affidata la gestione, in particolare i documenti e le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38.

4. Previa presentazione dei documenti giustificativi necessari, il Parlamento versa al terzo erogatore i pagamenti dovuti in esecuzione dei contratti comprese le convenzioni di tirocinio di cui gli è stata affidata la gestione.

5. Eccezionalmente, su richiesta del deputato e per conto di quest'ultimo, il Parlamento versa direttamente lo stipendio netto agli assistenti con i quali il deputato ha stipulato un contratto di lavoro. Il terzo erogatore comunica senza indugio al servizio competente l'importo degli oneri previdenziali e fiscali e redige il bollettino di stipendio.

6. Allorché le circostanze lo richiedono, nell'ambito di un contratto di lavoro e su richiesta di un deputato, il Parlamento può versare acconti a titolo dei pagamenti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Gli acconti possono altresì essere utilizzati a copertura delle spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti. In tal caso, essi sono versati a titolo forfettario fino a un massimo di 100 EUR al mese per assistente. Ove le spese sostenute superino detto massimale, il terzo erogatore trasmette ogni tre mesi i documenti giustificativi delle spese effettuate. In casi eccezionali tali documenti giustificativi possono essere sostituiti da una dichiarazione.

La regolarizzazione degli acconti resta di esclusiva responsabilità del terzo erogatore e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile.»

12) dopo l'articolo 32, il titolo «Capitolo 5 – Assistenza di collaboratori personali» è soppresso;

13) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Domande di rimborso delle spese di assistenza parlamentare

1. La domanda di rimborso delle spese di assistenza parlamentare in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2, 4 e 5, in cui sono precisati i beneficiari e gli importi dei versamenti da effettuare, è presentata al servizio competente dal deputato o dal suo terzo erogatore e debitamente controfirmata da tutti i deputati interessati e, salvo nel caso di cui all'articolo 32, paragrafo 5bis, lettera b), dal terzo erogatore. Essa è corredata dei documenti giustificativi di cui all'articolo 34 per i contratti di lavoro, e di quelli di cui all'articolo 37 per i contratti di prestazione di servizi.

2. I deputati avvisano senza indugio il terzo erogatore e il servizio competente di qualsiasi cambiamento intervenuto nel rapporto contrattuale e nelle istruzioni relative ai pagamenti comunicando loro le modifiche apportate al contratto.

Il terzo erogatore trasmette senza indugio al servizio competente tali informazioni e la relativa documentazione giustificativa.»

14) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Documenti da presentare nell'ambito del contratto di lavoro

La domanda di rimborso delle spese per un contratto di lavoro deve contenere:

- a) l'originale del contratto di lavoro che il deputato ha stipulato con il suo assistente locale;
- b) una descrizione dettagliata delle mansioni nonché l'indirizzo preciso di esecuzione del lavoro;
- c) una scheda dettagliata contenente i dettagli relativi alla retribuzione, ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e alle altre prevedibili spese da pagare o rimborsare nel corso dell'anno civile e al termine del contratto, che tenga altresì conto delle disposizioni di legge nazionali, comprese quelle che disciplinano il salario minimo, e degli obblighi contrattuali, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.
- d) una copia certificata conforme di un documento di identità valido dell'assistente locale;
- e) prova del luogo di residenza abituale dell'assistente locale;
- f) prova delle qualifiche e dell'esperienza professionale dell'assistente locale; nonché
- g) una dichiarazione, debitamente controfirmata dal deputato, dalla quale risulti che, per la durata del suo contratto, l'assistente locale rinuncia a qualsiasi impegno, anche se svolto a titolo gratuito, connesso in modo diretto o indiretto con un'organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare, qualora tali attività interferiscano con l'esercizio delle sue funzioni di assistente o diano origine a un conflitto di interessi.»

- 15) l'articolo 34 bis è soppresso;
- 16) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 35*

Regolarizzazione contabile

1. Per ognuno degli assistenti locali impiegati, il terzo erogatore trasmette al servizio competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario del Parlamento in questione, le dichiarazioni relative alle spese sostenute a titolo di retribuzione, alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché a ogni altra spesa rimborsabile, in particolare ai fini della regolarizzazione degli acconti versati. Egli fornisce inoltre la prova che gli assistenti locali in questione sono affiliati ad un regime di sicurezza sociale, che indichi che il deputato quale datore di lavoro, e una polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, qualora la normativa nazionale applicabile richieda tale copertura. Egli certifica inoltre che sono stati onorati tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale applicabile.

In caso di cessazione del contratto tra il terzo erogatore e il deputato e al termine del mandato del deputato, tali obblighi sono onorati al più tardi entro tre mesi.

Le dichiarazioni di cui al primo comma sono stabilite conformemente alle specificazioni definite dal Parlamento.

2. Verificate le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, il servizio competente trasmette al terzo erogatore una comunicazione, con copia al deputato, che constata la regolarità o l'irregolarità dei pagamenti effettuati e precisa, se del caso, i documenti mancanti da fornire.

Qualora tale comunicazione constati l'irregolarità dei pagamenti, i documenti necessari per la loro regolarizzazione sono presentati al servizio competente entro un mese dalla data della comunicazione. In caso contrario, il Parlamento applica gli articoli 67 e 68.»

- 17) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 35 bis*

Obblighi nell'ambito del contratto di lavoro

1. Per il periodo stabilito dalla legislazione nazionale applicabile e per almeno un anno dalla fine della legislatura in questione, il terzo erogatore conserva un fascicolo dei bollettini di stipendio con un riepilogo delle somme versate a titolo di retribuzione, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Se il contratto con il terzo erogatore cessa prima della fine del mandato del deputato, una copia certificata conforme del fascicolo dei bollettini di stipendio è trasmessa senza indugio al nuovo terzo erogatore scelto dal deputato conformemente all'articolo 31, paragrafo 3.

2. Gli assistenti si astengono da ogni comportamento in conflitto con gli interessi del deputato che assistono e del Parlamento. Essi informano senza indugio il deputato dell'intenzione di esercitare un'attività esterna, remunerata o meno, o di presentarsi come candidati alle elezioni.

Gli assistenti sono tenuti a risiedere ad una distanza dal luogo di lavoro che sia compatibile con l'idoneo esercizio delle loro mansioni.

3. Il deputato informa immediatamente il servizio competente in merito a ogni modifica intervenuta nelle sue relazioni di lavoro che incida sulle spese di assistenza parlamentare nonché dell'intenzione dei suoi assistenti di esercitare attività esterne o di presentarsi come candidati alle elezioni. Il deputato deve garantire che le attività esterne e le candidature alle elezioni non interferiscono con l'esercizio delle funzioni degli assistenti o siano contrari agli interessi finanziari dell'Unione. Il servizio competente può chiedere prova delle disposizioni assunte a tal fine con gli assistenti interessati.

4. Gli assistenti locali che intendano candidarsi devono conformarsi alla legislazione nazionale in materia di campagne elettorali. Almeno per la durata della campagna ufficiale, gli assistenti devono essere in congedo annuale o in congedo non retribuito. Qualora vengano eletti, il rimborso delle loro spese cessa, a meno che forniscano prova che il loro mandato è compatibile con l'esercizio delle loro funzioni di assistenti parlamentari.

5. Il contratto stipulato tra il deputato e l'assistente deve indicare gli elementi prescritti ai paragrafi 2 e 4.»;

18) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 36*

Spese relative alla cessazione del contratto di lavoro

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 3, possono essere rimborsate le spese supplementari sostenute in occasione della cessazione dei contratti di lavoro stipulati dal deputato con i suoi assistenti locali a causa della scadenza del suo mandato, qualora dette spese siano imposte dalla legislazione nazionale del lavoro applicabile, compresi i contratti collettivi.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) il deputato è rieletto immediatamente per la legislatura successiva;
- b) il deputato ha esercitato il suo mandato per meno di sei mesi;
- c) il deputato non ha ottemperato agli obblighi giuridici relativi alla cessazione del contratto di lavoro, compreso il preavviso di licenziamento, in tempo utile prima della scadenza del suo mandato, salvi i casi in cui la scadenza del mandato non poteva essere prevista in anticipo;
- d) l'assistente percepisce un'altra retribuzione da un'istituzione comunitaria o è assunto da un altro deputato o da un gruppo di deputati per lo stesso periodo;
- e) le spese in questione dipendono da un accordo particolare tra le parti o dalla decisione di attribuire un premio, oltre agli obblighi giuridici o convenzionali, alla cessazione del contratto di lavoro.

3. Il terzo erogatore presenta al servizio competente, entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato del deputato interessato, una domanda di rimborso delle spese di cui al paragrafo 1 controfirmata dal deputato in cui si precisa la base giuridica.

4. Ove, in virtù della legislazione nazionale del lavoro applicabile, il deputato sia giuridicamente tenuto a pagare, per le spese rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1, un importo superiore al triplo dell'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, tali spese possono essere rimborsate in via eccezionale, su presentazione di documenti debitamente redatti, che devono essere obbligatoriamente certificati dalle competenti autorità nazionali. La domanda di rimborso è presentata secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

5. Al fine di coprire le spese relative alla cessazione del contratto di lavoro che non possono essere rimborsate a norma dei paragrafi da 1 a 4, il deputato può incaricare il suo terzo erogatore di accantonare fondi dall'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e di riportare tali fondi agli esercizi finanziari successivi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il deputato attesta, tramite idonea documentazione scritta che, al di fuori del Parlamento europeo e senza la partecipazione di Membri del Parlamento europeo, vige nel settore a cui il contratto di lavoro si riferisce una prassi consolidata in base alla quale vengono versate indennità di licenziamento di importo superiore al minimo legale;
- b) gli importi a titolo di indennità di licenziamento corrispondenti alla prassi di cui alla precedente lettera a) sono stati concordati nel contratto di lavoro dell'assistente locale. Gli importi concordati non possono in alcun caso superare l'importo di una mensilità per ogni anno di impiego;

- c) gli importi accantonati sono dichiarati per ciascun dipendente durante la procedura di regolarizzazione annuale in conformità dell'articolo 35. Il terzo erogatore apre un conto bancario separato per tali fondi e fornisce ogni anno un estratto conto ai fini della regolarizzazione. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, il terzo erogatore può accantonare solamente gli importi corrispondenti ai periodi di lavoro dall'inizio della legislatura in corso fino al termine dell'esercizio finanziario in questione o, se il contratto giunge a termine durante tale esercizio, fino al termine del contratto. Gli interessi maturati sugli importi accantonati sono dichiarati al momento della procedura di regolarizzazione annuale. Eventuali eccedenze o importi non utilizzati sono restituiti al Parlamento su base annuale e al termine del contratto di lavoro in questione.»;

19) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Documenti da presentare nell'ambito del contratto di prestazione di servizi

1. Ad eccezione dei servizi occasionali di costo non superiore a 500 EUR, IVA compresa, la domanda di rimborso deve essere presentata prima della conclusione di un contratto di prestazione di servizi e deve contenere:

- a) il preventivo e la bozza di contratto che il deputato intende stipulare con un prestatore di servizi e che definisce chiaramente la natura dei servizi da prestare;
- b) in caso di servizi di costo superiore a 60 000 EUR, IVA inclusa, la giustificazione dell'offerta prescelta che deve essere quella economicamente più vantaggiosa su almeno tre offerte di prestatori completamente indipendenti, tenuto conto, oltre al prezzo, della qualità dell'offerta e degli aspetti sociali; tale soglia si applica su base cumulativa in caso di contratti successivi per prestazioni analoghe ad opera dello stesso prestatore;
- c) qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, copia della loro iscrizione al registro di commercio o documento equivalente, unitamente allo statuto societario o, in caso di prestatori di servizi che siano persone fisiche, i documenti di cui all'articolo 34, lettere da d) a f) e, salvo in caso di contratti occasionali, lettera g);
- d) qualora i prestatori di servizi siano persone giuridiche, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi la quale ribadisca che nessuna delle persone interessate nella prestazione dei servizi è un assistente ai sensi dell'articolo 30 o rientra in una delle categorie di cui all'articolo 39, lettera d).

2. Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata, nonché della copia del contratto stipulato con il prestatore di servizi. La fattura o la parcella sono accompagnate dalla conferma da parte del deputato che il servizio è stato effettivamente prestato. Su richiesta del servizio competente, il deputato presenta altresì i principali documenti giustificativi.

Quando le prestazioni sono esenti parzialmente o totalmente da IVA, il servizio competente può chiedere al terzo erogatore di confermare la base giuridica di tale esenzione.»;

20) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Spese straordinarie

In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l'importo di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato.»;

21) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Spese non rimborsabili

Gli importi versati in applicazione del presente capitolo non possono essere destinati direttamente o indirettamente a:

- a) finanziare contratti stipulati con un'organizzazione che persegue obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare;
- b) coprire spese suscettibili di essere rimborsate a titolo di altre indennità previste dalle presenti misure di attuazione o da altre disposizioni del regolamento del Parlamento;
- c) coprire le spese sostenute nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi che potrebbero dar luogo a un conflitto d'interessi, in particolare qualora il deputato o una delle persone menzionate alla lettera d):
 - detenga interamente o parzialmente una società o un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi,
 - faccia parte del consiglio di amministrazione o di altre istanze od organi esecutivi di una società o di un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi,
 - abbia accesso al conto bancario del suo prestatore di servizi,
 - abbia un interesse o ottenga un vantaggio finanziario qualsiasi dalle attività del prestatore di servizi;
- d) finanziare contratti che prevedano il lavoro o il ricorso a servizi del coniuge del deputato o del suo partner o dei suoi genitori, figli, fratelli o sorelle o che, in generale, siano causa di conflitti di interessi quali definiti all'articolo 62, paragrafo 1 bis.»

22) l'articolo 39 bis è soppresso;

23) dopo l'articolo 39 è inserito il titolo seguente:

«Capitolo 6

Dotazione di beni materiali»;

24) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali

1. L'Ufficio di presidenza adotta le regole relative all'accesso dei deputati ai servizi interni del Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda:

- l'utilizzazione di autovetture di servizio,
- l'arredamento degli uffici dei deputati,
- la messa a disposizione dei deputati di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione,
- la fornitura ai deputati di articoli di cancelleria,
- l'uso, da parte dei deputati e dei gruppi politici, degli spazi messi a loro disposizione negli Uffici di collegamento del Parlamento,
- il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati, devoluto a titolo di dono o di legato giuridico a un istituto, un'associazione o una fondazione,
- le modalità per consentire ai deputati giunti al termine del proprio mandato in corso di legislatura di trasportare i loro effetti personali presenti negli uffici di Bruxelles o di Strasburgo nel paese di origine,

- l'utilizzazione delle biciclette di servizio,
- i corsi di lingua e di informatica riservati ai deputati,
- l'utilizzo dei servizi prestati dal servizio medico.

2. L'Ufficio di presidenza può adottare anche disposizioni intese a concedere agevolazioni a favore degli ex Presidenti del Parlamento durante il loro mandato parlamentare, nonché a favore degli ex deputati per quanto riguarda il loro accesso alle infrastrutture del Parlamento. »;

- 25) gli articoli 41, 42 e 43 sono soppressi;
- 26) il titolo «Capitolo 6 Dotazione di beni materiali» e l'articolo 44 sono soppressi;
- 27) è inserito il capitolo seguente:

«CAPITOLO 7

Indennità per spese generali

Articolo 41

Diritto all'indennità

1. Il deputato ha diritto a un'indennità per spese generali, destinata a coprire le spese risultanti dalle sue attività parlamentari.
2. Conformemente al considerando 17 e all'articolo 20, paragrafo 3, dello statuto dei deputati, l'indennità per spese generali è versata sotto forma di importo forfettario.
3. Il deputato ha diritto all'indennità a decorrere dal mese in cui perviene la sua domanda di pagamento.
4. Il deputato può scegliere di ricevere l'importo dell'indennità integralmente o in parte.

Articolo 42

Periodo coperto

1. L'indennità per spese generali può essere erogata per la durata del mandato del deputato.
2. L'importo mensile dell'indennità per spese generali è fissato a 4 778 EUR.
3. Il deputato il cui mandato inizia dopo il quindicesimo giorno del mese percepisce solo la metà dell'indennità per spese generali prevista per detto mese.
4. La metà dell'indennità per spese generali può essere pagata per un periodo di tre mesi successivo al mese nel corso del quale termina il mandato del deputato, purché quest'ultimo abbia esercitato la sua attività per almeno sei mesi e non sia rieleto.

Articolo 43

Pagamenti e assenze

1. Tutti gli importi relativi all'indennità per spese generali sono versati direttamente al deputato.
2. Il deputato la cui assenza nel corso di un anno parlamentare (dal 1° settembre al 31 agosto) sia stata registrata in almeno la metà dei giorni delle tornate rimborsa al Parlamento il 50 % dell'indennità per spese generali relativa all'anno in questione.
3. Ogni periodo di assenza di cui al paragrafo 2 può essere giustificato dal Presidente ove sia motivato da ragioni di salute, da circostanze familiari gravi o da una missione effettuata dal deputato a nome del Parlamento. I documenti giustificativi sono trasmessi ai Questori entro un termine massimo di due mesi a decorrere dall'inizio dell'assenza.

4. Nel corso della gravidanza la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali del Parlamento per un periodo di tre mesi prima della nascita del figlio. La deputata presenta un certificato medico in cui figura la data presunta del parto. Dopo il parto la deputata è dispensata dalla partecipazione alle riunioni ufficiali per un periodo di sei mesi. La deputata presenta copia del certificato di nascita del figlio.

Articolo 44

Spese coperte

1. L'indennità per spese generali è destinata a coprire spese quali, tra l'altro, le spese di funzionamento e di manutenzione dell'ufficio, le forniture d'ufficio e la documentazione, i costi delle attrezzature d'ufficio, le attività di rappresentanza o i costi amministrativi.

2. Laddove il deputato constata che gli importi previsti a titolo di altre indennità a norma delle presenti misure di attuazione o di altre regolamentazioni del Parlamento sono esauriti, può anche utilizzare l'indennità per spese generali per pagare direttamente le attività coperte da tali indennità.

Articolo 44 bis

Principi applicabili all'utilizzo dell'indennità per spese generali

1. Per facilitare la gestione e il controllo delle spese da parte del deputato, il Parlamento versa l'importo previsto per l'indennità per spese generali su un conto dedicato a tale indennità, sul quale non trasferisce quindi nessun altro importo. Tale conto gode delle garanzie ordinarie inerenti al mandato.

2. Il deputato è il solo responsabile dell'utilizzo delle somme versate a norma del presente capitolo.

3. Il deputato è libero, da solo o con il sostegno di un revisore esterno, di documentare l'utilizzo di tali somme, in modo dettagliato o secondo i tipi di spesa elencati al paragrafo 4, e di far pubblicare tali informazioni integralmente o in parte sulla propria pagina online sul sito web del Parlamento, conformemente all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento.

4. I tipi di spesa di cui al paragrafo 3 sono i seguenti:

Tipo 1: Affitto di uffici locali e spese correlate

Tipo 2: Costi di esercizio degli uffici locali

Tipo 3: Materiale per ufficio, cancelleria e materiali di consumo

Tipo 4: Libri, periodici, giornali e rassegne stampa

Tipo 5: Attrezzature per ufficio e mobilio

Tipo 6: Protocollo e rappresentanza

Tipo 7: Organizzazione di eventi, seminari e conferenze

Tipo 8: Altre spese amministrative

Tipo 9: Attività coperte da altre indennità esaurite

Tipo 10: Altri costi connessi al mandato parlamentare del deputato.

5. L'Ufficio di presidenza adotta tutte le misure supplementari ritenute necessarie per facilitare l'attuazione delle decisioni del deputato in relazione al paragrafo 3.»;

28) all'articolo 64, paragrafo 3, primo comma, i termini «articolo 36, paragrafo 5» sono sostituiti dai termini «articolo 32, paragrafo 5»;

29) all'articolo 65, paragrafo 2, primo comma, i termini «articolo 36, paragrafi 4 e 5» sono sostituiti dai termini «articolo 32, paragrafi 4 e 5»;

30) all'articolo 67, paragrafo 1, i termini «articolo 35» sono sostituiti dai termini «articolo 31»;

- 31) all'articolo 69, paragrafo 1, i termini «e 26, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «e 42, paragrafo 2»;
- 32) all'articolo 69, paragrafo 2, i termini «articolo 33, paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «articolo 29, paragrafo 4»;
- 33) all'articolo 78, paragrafo 1, i termini «agli articoli 34 e 35» sono sostituiti dai termini «agli articoli 30 e 31».

Articolo 2

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo valuta e, se necessario, rivede le norme relative all'indennità per spese generali a norma del capitolo 7 delle misure di attuazione, dopo aver preso atto della panoramica degli importi non utilizzati volontariamente restituiti, elaborata dopo la fine di ogni legislatura dalla Direzione generale delle Finanze del Parlamento. Tale valutazione ed eventuali revisioni sono effettuate al più tardi entro la fine dell'anno successivo alle elezioni del Parlamento europeo, in vista dell'entrata in vigore di eventuali nuove norme durante la legislatura successiva.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

28 novembre 2022

(2022/C 452/02)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0463	CAD	dollari canadesi	1,4062
JPY	yen giapponesi	144,90	HKD	dollari di Hong Kong	8,1782
DKK	corone danesi	7,4367	NZD	dollari neozelandesi	1,6827
GBP	sterline inglesi	0,86606	SGD	dollari di Singapore	1,4375
SEK	corone svedesi	10,8973	KRW	won sudcoreani	1 396,56
CHF	franchi svizzeri	0,9872	ZAR	rand sudafricani	17,9376
ISK	corone islandesi	146,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5326
NOK	corone norvegesi	10,3640	HRK	kuna croata	7,5488
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 440,45
CZK	corone ceche	24,348	MYR	ringgit malese	4,6874
HUF	fiorini ungheresi	408,87	PHP	peso filippino	59,210
PLN	zloty polacchi	4,6938	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9246	THB	baht thailandese	37,285
TRY	lire turche	19,4844	BRL	real brasiliano	5,6354
AUD	dollari australiani	1,5632	MXN	peso messicano	20,2200
			INR	rupia indiana	85,4370

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti su accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 luglio 2022 riguardante un progetto di decisione nel caso AT.40305 - Condivisione di reti - Repubblica ceca

Relatore: Italia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 452/03)

- (1) Il comitato consultivo (12 Stati membri) condivide le riserve espresse dalla Commissione nel suo progetto di decisione a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 - (2) Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento può essere concluso mediante una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come descritto nel progetto di decisione.
 - (3) Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti sono adeguati, necessari e proporzionati e dovrebbero essere resi giuridicamente vincolanti, come indicato nel progetto di decisione. 11 Stati membri hanno votato a favore, uno Stato membro si è astenuto.
 - (4) Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione, nel ritenere che, alla luce degli impegni proposti, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. 11 Stati membri hanno votato a favore, uno Stato membro si è astenuto.
 - (5) Il comitato consultivo (12 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale della consigliera-auditrice ⁽¹⁾
Caso AT.40305 – Condivisione di reti - Repubblica ceca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 452/04)

1. La presente relazione riguarda un progetto di decisione relativa agli impegni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽²⁾ (il «progetto di decisione») indirizzato a O2 Czech Republic a.s. («O2»), CETIN a.s. («CETIN») e alla loro società madre PPF Group NV («PPF») e a T-Mobile Czech Republic a.s. («TMCZ») e alla sua società madre Deutsche Telekom AG («DT») ⁽³⁾.
2. Il 25 ottobre 2016, a seguito del ricevimento di una denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle parti dell'accordo di condivisione.
3. Il 7 agosto 2019 la Commissione ha inoltre avviato un procedimento nei confronti di DT e PPF.
4. Il 7 agosto 2019, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») indirizzata alle parti dell'accordo di condivisione, che è stata notificata il 9 agosto 2019. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha esposto le sue riserve preliminari in merito a un'eventuale infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE riconducibile ad una cooperazione sancita da alcuni accordi di condivisione di reti ⁽⁴⁾ («ACR») riguardanti le reti di telecomunicazione mobile nel territorio della Repubblica ceca (ad eccezione delle zone di Praga e Brno), conclusi tra le parti della condivisione ⁽⁵⁾.
5. Il 14 febbraio 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di DT e PPF, che è stata notificata il 18 febbraio 2020.
6. Le parti hanno avuto accesso al fascicolo. A seguito delle risposte scritte delle parti alle (rispettive) comunicazioni degli addebiti, si è tenuta un'audizione orale nell'arco di tre giorni, dal 15 al 17 settembre 2020, alla quale hanno partecipato tutte le parti ⁽⁶⁾.
7. Il 27 agosto 2021, dopo aver esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le argomentazioni e gli elementi di prova presentati dalle parti nelle loro risposte e nel corso dell'audizione orale, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui esprimeva le sue riserve rivedute in materia di concorrenza. Tale valutazione preliminare è stata notificata alle parti in data 30 agosto 2021.
8. Il 15, 16 e 17 settembre 2021, le parti hanno proposto impegni (gli «impegni proposti») per rispondere alle riserve espresse nella valutazione preliminare della Commissione.
9. Il 1° ottobre 2021, la Commissione ha pubblicato una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) («regolamento n. 1/2003»).

⁽³⁾ A O2, CETIN e TMCZ si farà collettivamente riferimento con l'espressione «parti degli accordi di condivisione». Insieme alle loro società madri (PPF e DT), esse saranno denominate collettivamente le «parti».

⁽⁴⁾ Gli accordi pertinenti sono gli ACR firmati il 29 ottobre 2013, per quanto riguarda le tecnologie 2G e 3G, e il 2 maggio 2014, per quanto riguarda la tecnologia LTE/4G.

⁽⁵⁾ In realtà, l'accordo è stato firmato dal predecessore di O2, Telefónica Czech Republic. A partire dal 1° giugno 2015, CETIN (il successore legale di O2 per quanto riguarda le infrastrutture e le relative attività all'ingrosso) è succeduta a O2 in qualità di parte degli ACR.

⁽⁶⁾ A causa della pandemia di coronavirus in corso, alcuni rappresentanti erano fisicamente presenti nella sede dell'audizione a Bruxelles, mentre altri hanno partecipato a distanza mediante videoconferenza o collegamento in streaming.

10. Il 15 dicembre 2021, la Commissione ha informato le parti in merito alle osservazioni ricevute.
11. Il 29 marzo e il 7 aprile 2022 le parti hanno presentato una proposta modificata di impegni. Il 3 e l'8 giugno 2022 le parti hanno presentato una serie definitiva di impegni (gli «impegni definitivi»).
12. Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per le parti, concludendo che nel caso di specie la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le riserve espresse nella valutazione preliminare.
13. La consigliera-auditrice non ha ricevuto alcuna richiesta o denuncia in relazione alla procedura relativa agli impegni a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione n. 2011/695/UE. Nel complesso, la consigliera-auditrice ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 5 luglio 2022

Dorothe DALHEIMER

Sintesi della decisione della Commissione**dell'11 luglio 2022****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (CASO AT. 40305 - CONDIVISIONE DI RETI — REPUBBLICA CECA)***(notificata con il numero C (2022) 4742 final)***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 452/05)

L'11 luglio 2022, la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) Lo scopo della presente decisione è rendere gli impegni proposti da T-Mobile Czech Republic a.s. («T-Mobile») e dalla sua società madre, Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»), e da CETIN a.s. («CETIN»), O2 Czech Republic a.s. («O2») e dalla loro società madre PPF Group N.V. («PPF Group») («le parti») vincolanti per l'Unione europea e per lo spazio economico europeo.
- (2) Gli impegni rispondono in modo efficace alle riserve espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, secondo cui gli accordi orizzontali di condivisione delle reti («ACR») conclusi tra T-Mobile e CETIN (inizialmente O2, poi giuridicamente sostituita da CETIN) ⁽²⁾, così come l'accordo sui servizi di rete mobile («ASRM») concluso tra O2 e CETIN avrebbero potuto ridurre le capacità e gli incentivi delle parti degli accordi di condivisione ad investire unilateralmente nelle infrastrutture di rete, incidendo quindi negativamente sulle capacità e sugli incentivi di T-Mobile e O2 a competere sui mercati al dettaglio e all'ingrosso dei servizi di telecomunicazione mobile nella Repubblica ceca. Tali riserve esprimevano dubbi quanto alla compatibilità degli ACR con l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
- (3) Il 4 luglio 2022, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole.

2. LE RISERVE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

- (4) Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sia gli ACR che l'ASRM possono, attraverso i loro effetti, limitare la concorrenza, in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che gli ACR (insieme all'ASRM), considerati nel loro specifico contesto di mercato, riducessero le capacità e gli incentivi delle parti degli accordi di condivisione ad investire unilateralmente in capacità in determinati modi specifici, fatto che a sua volta avrebbe ridotto la loro flessibilità in termini di competitività, innovazione e differenziazione delle tecnologie e dei prodotti, con possibili effetti negativi sulle capacità e sugli incentivi di T-Mobile e O2 a competere sui mercati al dettaglio e all'ingrosso dei servizi di telecomunicazione mobile nella Repubblica ceca, con conseguenti contrazione delle possibilità di scelta e della qualità dei servizi e ritardi nell'innovazione.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° giugno 2015, CETIN possiede e gestisce infrastrutture sia fisse che mobili detenute formalmente da O2, mentre O2 è rimasta attiva nella Repubblica ceca come operatore di rete mobile. A T-Mobile e O2/CETIN si farà collettivamente riferimento con l'espressione «parti degli accordi di condivisione».

- (5) In particolare, nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che gli accordi orizzontali di condivisione delle reti i) avessero determinato il mancato sviluppo della banda di 2 100 MHz nella Repubblica ceca orientale da parte di T-Mobile, nonché limitazioni della flessibilità individuale delle parti nello sviluppo della banda di 1 800 MHz (la riserva della Commissione relativa all'inerzia delle imprese) e ii) avessero disincentivato le parti degli accordi di condivisione dal procedere allo sviluppo unilaterale di reti di qualsiasi tipo a causa dei disincentivi finanziari e dello scambio di informazioni.
- (6) Per quanto riguarda il punto i), nella valutazione preliminare la Commissione ha osservato che, a causa di alcune limitazioni delle infrastrutture nella zona gestita da CETIN (Repubblica ceca orientale) ⁽³⁾, T-Mobile non è stata in grado di sviluppare la tecnologia LTE nella banda di 2100 MHz in tale zona del paese, a svantaggio degli abbonati ivi residenti. Inoltre, le estensioni di capacità sulla banda di frequenze di 1 800 MHz hanno potuto essere applicate senza installazioni e/o modifiche importanti solo in siti specifici, sulla base della pianificazione comune della rete delle parti dell'accordo di condivisione.
- (7) Per quanto riguarda il punto ii), la Commissione ha concluso in via preliminare che gli incentivi dell'operatore ospite a investire potrebbero risultare ridotti perché l'operatore principale addebita all'operatore ospite gli aggiornamenti della rete ad un prezzo superiore ai costi sottostanti. Inoltre, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che le informazioni scambiate andassero al di là di quanto strettamente necessario per il funzionamento degli accordi orizzontali e che comprendessero informazioni strategiche che riducevano gli incentivi delle parti degli accordi di condivisione a competere tra loro. È improbabile che tale scambio di informazioni sia controbilanciato da una separazione strutturale tra O2 e CETIN, in quanto quest'ultima – sulla base delle disposizioni dell'accordo sui servizi di rete mobile che le impongono di condividere determinate informazioni con O2 – non funziona in modo sufficientemente efficace come «scatola nera», ovvero non impedisce efficacemente il passaggio di informazioni tra T-Mobile e O2.

3. GLI IMPEGNI PROPOSTI

- (8) Al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza, le parti hanno proposto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, i seguenti impegni iniziali:
- impegno relativo alla modernizzazione della rete - installazione di apparecchiature per reti di accesso radio (RAN) multistandard per i livelli mid-band entro meno di 5 anni dalla data di avvio ⁽⁴⁾;
 - impegno finanziario: definizione e revisione delle condizioni finanziarie relative agli sviluppi unilaterali - tariffazione basata sui costi sostenuti per gli investimenti richiesti dall'operatore ospite all'operatore principale;
 - impegno relativo allo scambio di informazioni - miglioramento delle disposizioni contrattuali degli accordi orizzontali per quanto riguarda lo scambio di informazioni - modifiche contrattuali che limitano lo scambio di informazioni, razionalizzando la struttura di governance e riducendo ulteriormente le informazioni scambiate;
 - impegno relativo all'ASRM - modifiche alle disposizioni contrattuali per garantire che CETIN funga da «scatola nera» tra T-Mobile e O2.
- (9) Gli impegni relativi agli ACR rimarranno in vigore fino al 28 ottobre 2033. Gli impegni relativi all'ASRM rimarranno in vigore per un periodo pari i) alla durata dell'ASRM o ii) alla durata degli ACR, a seconda di quale accordo giunga per primo a scadenza.
- (10) Dopo il test di mercato, le parti hanno assunto, nel quadro degli impegni riveduti, un ulteriore impegno a non estendere l'ambito geografico degli ACR attuali alle zone di Praga e a Brno. Tale impegno resterebbe in vigore fino a [data entro un periodo di 7-10 anni] («Impegno relativo a Praga e Brno»).
- (11) Infine, il 3 e l'8 giugno 2022 le parti hanno presentato gli impegni definitivi che, fatta eccezione per un nuovo chiarimento, sono identici agli impegni riveduti.

⁽³⁾ Lo sviluppo e la gestione dell'accesso alle frequenze sono condivisi secondo un principio di territorialità basato sulla differenza tra operatore principale e ospite, in base al quale ciascuno degli operatori, T-Mobile e CETIN, è responsabile della rete in una zona del paese. Ad esempio, T-Mobile sviluppa e gestisce un'infrastruttura di rete mobile consolidata nella parte occidentale della Repubblica ceca (è quindi l'operatore principale di questa parte del paese) e serve gli abbonati di entrambi gli operatori di tale zona.

⁽⁴⁾ La data di avvio è la data in cui la Commissione notifica alle parti degli accordi di condivisione l'adozione della decisione finale con cui si accettano tali impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 e si chiude il caso AT.40305.

4. CONCLUSIONE

- (12) Gli impegni finali sono sufficienti a rispondere alle riserve inizialmente individuate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza risultare sproporzionati.
 - (13) Per quanto riguarda l'impegno relativo alla modernizzazione della rete, la Commissione ritiene che, in primo luogo, tale impegno risolverebbe le riserve riguardanti l'effetto di inerzia relativo alla tecnologia LTE2100, in quanto le parti degli accordi di condivisione avrebbero la capacità di sviluppare tale tecnologia nella banda di 2 100 MHz in tutto il territorio della Repubblica ceca.
 - (14) In secondo luogo, l'impegno relativo alla modernizzazione della rete attenuerebbe le riserve espresse in merito all'estensione della capacità sulla banda di 1 800 MHz, in quanto le parti dell'accordo di condivisione sarebbero in grado di aggiungere tale banda senza installazioni e/o modifiche importanti in tutti i siti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'impegno di modernizzazione della rete.
 - (15) In terzo luogo, l'impegno relativo alla modernizzazione della rete rafforzerebbe le capacità e gli incentivi delle parti degli accordi di condivisione ad investire unilateralmente, in quanto le nuove preinstallazioni hardware fornirebbero un maggiore livello di flessibilità nello sviluppo delle capacità in modo più efficiente e indipendente utilizzando i livelli mid-band.
 - (16) Per quanto riguarda l'impegno finanziario, la Commissione ritiene che esso eliminerebbe i disincentivi finanziari per le parti dell'accordo di condivisione a investire unilateralmente nelle loro reti, garantendo che gli eventuali sviluppi operati dall'operatore principale per l'operatore ospite siano effettuati a prezzi basati sui costi.
 - (17) Per quanto riguarda l'impegno relativo allo scambio di informazioni, la Commissione ritiene che esso ridurrebbe il coordinamento e la trasparenza sul mercato, limitando i tipi di informazioni scambiate e il numero di persone coinvolte in tale scambio.
 - (18) Infine, la Commissione ritiene che l'impegno relativo a Praga e Brno risponderebbe alle riserve riguardanti la possibile espansione geografica futura degli ACR esistenti, anche in considerazione del fatto che uno dei fattori presi in considerazione nella valutazione preliminare è l'ambito geografico della condivisione della rete e che le zone più densamente popolate del paese, vale a dire Praga e Brno, sono escluse dalla cooperazione.
 - (19) L'attuazione degli impegni sarà oggetto di un esame specialistico indipendente da parte di un fiduciario incaricato del controllo, che agirà sotto la supervisione della Commissione per l'intera durata degli impegni.
-

Avviso riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari della Costa d'Avorio importati nell'Unione europea a decorrere dal 2 dicembre 2022 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio

(2022/C 452/06)

Il presente avviso è pubblicato per informazione delle autorità doganali, degli importatori e degli operatori economici coinvolti nelle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale («APE interinale»).

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere b) e c), del protocollo n. 1 dell'APE interinale, e fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 26 di tale protocollo, a decorrere dal 2 dicembre 2022 i prodotti originari della Costa d'Avorio beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale dell'APE interinale solo su presentazione di una dichiarazione di origine compilata:

- (i) da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano;
 - o
 - (ii) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
-

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020

(2022/C 452/07)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <https://edps.europa.eu>.)

Il 15 settembre 2022 la Commissione europea ha emanato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 ⁽¹⁾ («la proposta»).

Il GEPD accoglie con favore la proposta e sostiene pienamente il suo obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno, definendo un quadro giuridico uniforme per i requisiti essenziali di cibersecurity per l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti con elementi digitali.

Il GEPD ricorda che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, ha individuato la sicurezza come uno dei principi fondamentali relativi al trattamento dei dati personali. L'articolo 32 del RGPD definisce ulteriormente tale obbligo, applicabile sia ai titolari che ai responsabili del trattamento, di garantire un livello adeguato di sicurezza. Il GEPD accoglie pertanto con favore il fatto che i principi di sicurezza e minimizzazione dei dati siano già integrati nei requisiti essenziali di cibersecurity elencati nell'allegato I della proposta. Inoltre il GEPD raccomanda vivamente di includere il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita tra i requisiti essenziali di cibersecurity dei prodotti con elementi digitali.

Il considerando 17 prevede disposizioni molto importanti in materia di governance che non trovano riscontro nella parte operativa della proposta. Il GEPD raccomanda pertanto di specificare nella parte operativa della proposta tutti gli aspetti relativi alla creazione di sinergie per la normazione e la certificazione in materia di cibersecurity nonché di sinergie tra la presente proposta e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel settore della vigilanza del mercato e dell'applicazione delle norme. Il GEPD ritiene altresì necessario chiarire che la proposta non mira a incidere sull'applicazione della vigente normativa dell'UE che disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti preposte alla vigilanza sul rispetto di tali atti.

Il GEPD si compiace del fatto che questa disposizione riconosca che il trattamento dei dati personali è una funzione critica e sensibile e potrebbe richiedere, in quanto tale, che i corrispondenti prodotti critici con elementi digitali ottengano un certificato europeo di cibersecurity nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della cibersecurity. Nel contempo il GEPD raccomanda di chiarire in un considerando della proposta che l'ottenimento di una certificazione europea della cibersecurity ai sensi della proposta non garantisce la conformità al RGPD.

Infine il GEPD accoglie con favore le sanzioni proposte, che sono simili a quelle del RGPD per una violazione dell'articolo 32 del RGPD sulla sicurezza del trattamento, con una sanzione pecuniaria massima del 2,5 % del fatturato globale annuo. Di conseguenza la proposta potrebbe costituire un'ulteriore forma di protezione per le persone fisiche che risiedono negli Stati membri dell'UE, unitamente alle disposizioni del RGPD.

1. INTRODUZIONE

1. Il 15 settembre 2022 la Commissione europea ha emanato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.

⁽¹⁾ COM/2022/454 final.

2. L'obiettivo della proposta è migliorare il funzionamento del mercato interno, definendo un quadro giuridico uniforme per i requisiti essenziali di cibersicurezza per l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti con elementi digitali ^(?). In particolare la proposta mira a stabilire le condizioni limite per lo sviluppo di prodotti con elementi digitali sicuri, garantendo che i prodotti hardware e software siano immessi sul mercato con un minor numero di vulnerabilità e che i fabbricanti prendano la sicurezza in seria considerazione durante l'intero ciclo di vita di un prodotto. Intende inoltre creare condizioni che consentano agli utilizzatori di tenere conto della cibersicurezza nella scelta e nell'utilizzo dei prodotti con elementi digitali ^(?).
3. A tal fine la proposta stabilisce ^(*):
- norme per l'immissione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cibersicurezza di tali prodotti;
 - requisiti essenziali per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cibersicurezza;
 - requisiti essenziali per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante l'intero ciclo di vita e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi;
 - norme sulla vigilanza del mercato e sull'applicazione delle norme e dei requisiti di cui sopra.
4. Il quadro dell'UE comprende diversi atti legislativi orizzontali che trattano alcuni aspetti legati alla cibersicurezza da vari punti di vista (prodotti, servizi, gestione delle crisi e reati). Nel 2013 è entrata in vigore la direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione ^(?), che armonizza la criminalizzazione e le sanzioni per una serie di reati diretti contro i sistemi di informazione. Nell'agosto 2016 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2016/1148 ⁽⁶⁾ sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), che è il primo strumento legislativo a livello dell'UE sulla cibersicurezza. La sua revisione, concretizzata nella direttiva NIS2, innalza il livello di ambizione comune dell'UE in materia di cibersicurezza dei servizi TIC. Nel 2019 è entrato in vigore il regolamento sulla cibersicurezza dell'UE ^(?), che mira a migliorare la sicurezza dei prodotti TIC, dei servizi TIC e dei processi TIC introducendo un quadro europeo volontario di certificazione della cibersicurezza.
5. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 15 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, EUDPR. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 71 della proposta. A tale riguardo il GEPD rileva altresì con soddisfazione di essere già stato consultato informalmente in precedenza, a norma del considerando 60 EUDPR.

3. CONCLUSIONI

31. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

- (1) includere la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita tra i requisiti essenziali di cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali;

^(?) Considerando 1 della proposta.

^(?) Considerando 2 della proposta.

^(*) Articolo 1 della proposta.

^(?) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pagg. 8).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

^(?) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

- (2) spiegare nel preambolo l'importanza dei prodotti con elementi digitali che effettuano operazioni crittografiche, compresa la cifratura a riposo e in transito e la pseudonimizzazione, che sono necessari per un'efficace sicurezza delle informazioni, cibersicurezza, protezione dei dati e della vita privata;
- (3) aggiungere all'allegato II prodotti tangibili e intangibili con elementi digitali che effettuano operazioni crittografiche;
- (4) eliminare il regolamento (UE) 2017/745 ⁽⁸⁾ dall'elenco degli atti legislativi cui non si applica la proposta;
- (5) chiarire espressamente nella proposta quali sono gli elementi dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE ⁽⁹⁾ relativi ai dati personali e alla vita privata;
- (6) specificare nella parte operativa della proposta gli aspetti pratici connessi alla creazione di sinergie per la normazione e la certificazione in materia di cibersicurezza, nonché di sinergie tra la proposta in questione e la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati nel settore della vigilanza del mercato e dell'applicazione delle norme;
- (7) chiarire che la proposta non mira a incidere sull'applicazione della vigente normativa dell'UE che disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti preposte alla vigilanza sul rispetto di tali atti;
- (8) aggiungere definizioni pertinenti di «software libero», «software con codice sorgente aperto» e «software libero e aperto»;
- (9) chiarire nel considerando della proposta che l'ottenimento di una certificazione europea della cibersicurezza ai sensi della proposta non garantisce la conformità al RGPD.

Bruxelles, 9 novembre 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, sui dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. Direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽⁹⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag.62).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica
popolare cinese**

(2022/C 452/08)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 29 agosto 2022 da Toyota Material Handling Europe e PR Industrial S.r.l. («i richiedenti») per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11 e 8431 20 00 19). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione ⁽³⁾, esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia, dal regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ ed esteso alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 104 del 4.3.2022, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 1).

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. *Asserzione del rischio di persistenza del dumping*

4.1.1. *Asserzione del rischio di persistenza del dumping dalla RPC*

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti si sono avvalsi delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nella RPC ⁽⁶⁾. I richiedenti hanno fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e, più specificatamente, alle distorsioni che interessano il settore dell'acciaio (principale materia prima per la fabbricazione di transpallet manuali), ai capitoli sulla legge fallimentare e alla legge sulla proprietà e a distorsioni in tema di terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera. I richiedenti si sono inoltre basati su informazioni pubblicamente disponibili, in particolare sulle risultanze della Commissione nell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ⁽⁷⁾ originari della RPC, come pure sul documento di lavoro «State-owned Firms behind China's Corporate Debt», OECD Economics Department Working Papers no. 1536, febbraio 2019, sul quattordicesimo piano quinquennale del governo cinese e su numerosi articoli di stampa.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza del dumping dalla RPC si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁸⁾.

4.2. *Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio*

I richiedenti sostengono che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio ad opera della RPC. I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, data l'esistenza di una capacità di produzione inutilizzata in tale paese. Ciò è dovuto anche all'attrattiva del mercato dell'Unione europea in termini di dimensioni.

I richiedenti sostengono infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dalla RPC potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

⁽⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

⁽⁸⁾ Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso ⁽⁹⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, che può applicarsi al presente procedimento.

5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2. **Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta**

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁰⁾.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping**

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori ⁽¹¹⁾ del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alla o alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. **Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta**

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori della RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R783_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della RPC, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

⁽⁹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>

⁽¹⁰⁾ Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo quanto diversamente indicato.

⁽¹¹⁾ Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635>.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2. *Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è il Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R783_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.

5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635>.

5.4. ***Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta***

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽¹²⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹³⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato alla o alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635>.

5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635>. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da prove fattuali che ne dimostrino la validità.

5.6. Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4. saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifesteranno e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina ⁽¹⁴⁾.

5.7. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽¹⁵⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: <https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754fffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details>. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti

⁽¹⁴⁾ In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo email trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

⁽¹⁵⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: TRADE-R783-HPT-DUMPING@ec.europa.eu; TRADE-R783-HPT-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una parte interessata, se ritiene giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:

<https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754ffec6/library/cef4ace2-299e-4e29-a17e-d450f34a23a5/details>

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10913 – SADCO / HACP / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 452/09)

1. In data 17 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Saudi Aramco Development Co Ltd («SADCO», Arabia Saudita), controllata da Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabia Saudita),
- Honeywell Automation and Control Products Ltd («HACP», Stati Uniti), controllata da Honeywell International Inc. («Honeywell», Stati Uniti),
- l'impresa comune (joint venture, «JV», Arabia Saudita).

SADCO e HACP acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un'impresa comune di nuova costituzione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni della JV.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SADCO è una controllata di Saudi Aramco, società per azioni che opera principalmente nella prospezione, nella ricerca, nella perforazione e nell'estrazione di idrocarburi e nella loro lavorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione;
- HACP è una controllata di Honeywell, conglomerato di aziende multinazionali che opera in quattro settori di attività: aerospaziale, tecnologie per gli edifici, materiali e tecnologie ad alte prestazioni, e soluzioni per la sicurezza e la produttività.

3. Le attività commerciali della JV saranno le seguenti: sviluppo, commercializzazione ed esercizio di un sistema integrato di gestione delle operazioni di produzione, denominato «Plant.Digital», attivo principalmente nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo e in Iraq.

4. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10913 – SADCO / HACP / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10963 — BMWK / SEFE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 452/10)

1. In data 21 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal ministero federale tedesco dell'Economia e dell'azione per il clima («BMWK», Germania),
- SEFE Securing Energy for Europe GmbH («SEFE», Germania).

La BMWK acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di SEFE.

La concentrazione è effettuata mediante misure di conferimento di capitale con conseguente acquisizione di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- la BMWK non svolge attualmente alcuna attività commerciale sui mercati dell'energia. Nell'ambito della sua risposta all'attuale crisi energetica, la BMWK sta sviluppando cinque impianti di rigassificazione del GNL in Germania, il primo dei quali sarà operativo a partire dal dicembre 2022,
- SEFE (in precedenza denominata «Gazprom Germania GmbH») è un fornitore di gas naturale, presente principalmente sul mercato tedesco. I principali settori di attività dell'impresa comprendono la fornitura e il commercio all'ingrosso a valle di gas naturale e GNL, nonché la gestione di depositi sotterranei di gas.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10963 — BMWK / SEFE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.10760 - AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 452/11)

1. In data 17 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Airbus SAS («Airbus», Francia), controllata in ultima istanza da Airbus SE (Paesi Bassi),
- Safran S.A. («Safran», Francia),
- Tikehau Ace Capital S.A.S. («TAC», Francia),
- Aubert & Duval S.A. («Aubert & Duval», Francia).

Airbus, Safran e TAC acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Aubert & Duval.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Airbus opera su scala mondiale nei servizi connessi all'aeronautica, allo spazio e alla difesa. La sua attività è organizzata in tre settori operativi: i) Airbus (aeromobili commerciali), ii) Airbus Helicopters (elicotteri) e iii) Airbus Defence and Space (spazio e difesa);
- Safran si concentra su tre settori principali: i) propulsione aerospaziale, ii) apparecchiature per aeromobili, difesa e sistemi aerospaziali e iii) interni di aeromobili. Safran si occupa dell'intero ciclo di vita dei motori, dei sistemi e delle apparecchiature per aeromobili civili e militari ad ala fissa e rotante;
- TAC è una società di gestione patrimoniale che si concentra su due settori: industrie strategiche (aerospaziale, della difesa e marittima) e tecnologie affidabili (analisi dei rischi informatici e dei software e cibersecurity);
- Aubert & Duval è un fornitore di prodotti metallurgici di punta sotto forma di parti, prodotti lunghi e polveri di metallo per varie applicazioni industriali, tra cui l'aviazione, lo spazio, il nucleare, la difesa e l'energia.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10760 - AIRBUS / SAFRAN / TAC / AUBERT & DUVAL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10944 – MITSUBISHI / HERE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 452/12)

1. In data 15 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Mitsubishi Corporation («MC», Giappone),
- HERE International B.V. («HERE», Paesi Bassi).

MC acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di HERE.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MC è una società commerciale integrata che opera su scala mondiale nello sviluppo e nella gestione di imprese in un'ampia gamma di settori. MC è suddivisa in dieci gruppi aziendali: gas naturale, materiali industriali, soluzioni nei settori petrolifero e chimico, risorse minerali, infrastrutture industriali, settore automobilistico e mobilità, industria alimentare, settore dei consumatori, soluzioni nel settore dell'energia e gruppo per lo sviluppo urbano,
- HERE è un'impresa attiva nel settore della cartografia e della geolocalizzazione che fornisce dati cartografici digitali e soluzioni di navigazione e geolocalizzazione a vari clienti in tutto il mondo.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10944 – MITSUBISHI / HERE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 452/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data di pubblicazione

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Ricotta di Bufala Campana»

n. UE: PDO-IT-0559-AM01 — 23.12.2021

DOP (X) IGP ()

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio Tutela Ricotta di Bufala Campana DOP con sede legale in Caserta, Via R. Gasparri n. 1, presso le Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, e-mail consorzio.ricotta@legalmail.it.

Il Consorzio Tutela Ricotta di Bufala Campana DOP è costituito dai produttori di «Ricotta di Bufala Campana» ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione
- Legame
- Etichettatura
- Altro: Indicazioni relative all'organismo di controllo. Confezionamento.

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag.1.

4. Tipo di modifica

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

- La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico ed è relativa alla percentuale di grasso del prodotto.

Dove è scritto:

«grasso sulla sostanza secca: minimo 45 %»

«grasso: non inferiore al 12 % stq»

si è scritto:

«grasso sulla sostanza secca minimo 20 %»

«grasso: non inferiore al 4 % stq».

La proposta di modifica tende a rendere possibile l'immissione sul mercato di «Ricotta di Bufala Campana» DOP con un contenuto di grasso minimo del 20 %. La disponibilità di ricotta anche a ridotto tenore di grasso è oggi molto apprezzata dal mercato. I limiti precedenti di grasso erano il risultato dell'utilizzo di siero particolarmente ricco di grasso come conseguenza di operazioni di rottura del coagulo con tecnologie e strumentazioni che predisponavano a importanti perdite di grasso nel siero, che attualmente non si verificano e/o dell'addizione al siero di latte e/o panna.

L'abbassamento del valore minimo di contenuto di grasso della ricotta è il risultato della trasformazione di siero con ridotto contenuto di grasso senza addizione di latte e/o panna. Il siero con queste caratteristiche è ottenuto prestando attenzione alla rottura del coagulo nelle fasi precedenti la trasformazione o regolando il suo contenuto di grasso appunto senza aggiungere latte e/o panna alla preparazione. La ricotta con minore contenuto di grassi, ha caratteristiche apprezzate da una fascia crescente di consumatori che vuole bilanciare nutrizione e piacere gastronomico, senza allontanarsi dal precedente sapore percepito, grazie al fatto che il prodotto mantiene il gusto caratteristico, fresco e delicatamente dolce e l'odore fragrante tipico della ricotta di solo siero. È il siero infatti a veicolare le caratteristiche di sapore e odore del prodotto, e l'aggiunta di latte e crema permette di aumentare la percezione di tali proprietà. La percezione di tali caratteristiche nel prodotto ottenuto con addizione di latte e/o crema è più immediata.

- La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico ed è relativa alla percentuale di umidità del prodotto

Dove è scritto:

«umidità: non superiore al 75 %»

si è scritto:

«in umidità: non superiore all'80 %».

La riduzione significativa del limite minimo di grasso determina a sua volta l'aumento fisiologico del valore massimo di umidità ammissibile

- La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico ed è relativa alla percentuale di acido lattico.

Dove è scritto:

«acido lattico: inferiore o uguale a 0,3 %»

si è scritto:

«acido lattico: inferiore o uguale a 0,4 %».

La richiesta di aumentare leggermente il livello massimo di acido lattico da 0,3 % a 0,4 % è la conseguenza della richiesta di rendere possibile l'uso di un «primo siero» con acidità di 5 °SH/50 ml anziché 3,5 °SH/50 ml, le cui motivazioni sono spiegate al successivo punto relativo alla modifica dell'articolo 5 del disciplinare punto 3.3 del documento unico.

- La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 e 3.3 del documento unico ed è relativa alla percentuale di sodio.

Dove è scritto:

«contenuto in sodio: inferiore o uguale a 0,3 %»

si è scritto:

«in contenuto in sodio: inferiore o uguale a 0,4 %».

La proposta di aumentare il valore del contenuto massimo in sodio fino a 0,4 % è funzionale alla potenzialità di ottenere un prodotto con adeguate caratteristiche di sapidità, soprattutto quando si riduce il tenore in grasso.

Metodo di ottenimento

Materie prime

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e i punti 3.2 e 3.3 del documento unico ed è relativa alla possibilità di idrolisi del lattosio delle materie prime.

Dove è scritto:

«Il 'primo siero' (o 'siero dolce') deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della 'Mozzarella di Bufala Campana'.»

si aggiunge la frase di seguito riportata:

«Il 'primo siero' (o 'siero dolce') deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della 'Mozzarella di Bufala Campana'. Il latte utilizzato per la produzione della 'Mozzarella di Bufala Campana' può essere stato sottoposto a idrolisi del lattosio, così come può essere idrolizzato il lattosio contenuto nel 'primo siero' ottenuto da latte con lattosio non idrolizzato.».

La proposta di modifica vuole consentire di rendere indipendente la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP da quella di «Mozzarella di Bufala Campana» DOP «senza lattosio», l'unica il cui siero è già privo di lattosio dopo la sua idrolisi nel latte. I mercati di questi due prodotti non sono tuttavia necessariamente in stretta relazione, in quanto la «Mozzarella di Bufala Campana» DOP è un formaggio già naturalmente con un basso tenore di lattosio, che potrebbe quindi essere assunto anche da consumatori solo leggermente intolleranti. Il significativo maggiore contenuto di lattosio della ricotta richiede invece la sua idrolisi per potere essere consumata dalle persone intolleranti al lattosio. La possibilità di idrolizzare con enzimi preposti (lattasi) il siero derivante dalla totalità della lavorazione del latte a «Mozzarella di Bufala Campana» DOP consentirebbe quindi di gestire la quantità producibile di «Ricotta di Bufala Campana» DOP «senza lattosio», in funzione delle richieste di mercato senza il vincolo di una limitata disponibilità di siero causata dal legame esclusivo con la «Mozzarella di Bufala Campana» DOP «senza lattosio».

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e il punto 3.3 del documento unico ed è relativa all'acidità titolabile massima della materia prima. La modifica comporta anche una modifica redazionale del punto 5 del documento unico (Legame).

Dove è scritto:

«L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP è 3,5 °SH/50 ml.»

si è scritto:

«L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di 'Ricotta di Bufala Campana' DOP è 5,0 °SH/50 ml.»

La proposta di modifica del valore massimo di acidità titolabile da 3,5 °SH/50 ml a 5 °SH/50 ml è dovuta alla osservazione che l'acidità del «primo siero» al momento della rottura del coagulo frequentemente nel periodo estivo presenta valori superiori a 3,5 °SH/50 ml, in quanto l'aumento della temperatura ambientale favorisce l'attività acidificante del complesso microbiota che caratterizza il siero innesto naturale. Il modesto incremento di acidità del siero utilizzabile per la produzione di ricotta non si traduce in una modificazione delle proprietà sensoriali della «Ricotta di Bufala Campana» DOP percepibili anche da un consumatore abituale, grazie al suo intrinseco carattere delicatamente dolce. Il mantenimento del valore di acidità del siero precedentemente indicato

obbligherebbe a escludere dalla filiera una parte importante del siero della produzione estiva, rischiando di rendere molto meno disponibile la «Ricotta di Bufala Campana» DOP nel periodo estivo. Questa esclusione colpisce inoltre maggiormente le piccole aziende con strutture meno dotate di sistemi di condizionamento ambientale.

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e dei punti 3.2 e 3.3 del documento unico ed è relativa alla modalità di addizione del sale.

Dove è scritto:

«L'addizione di sale direttamente al siero non solo conferisce maggior sapidità al prodotto, ma influenza anche i processi di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto.»

si aggiunge la frase di seguito riportata:

«È consentita anche l'addizione diretta del sale alla ricotta già estratta e sgrondata prima del secondo trattamento di lisciatura e/o stabilizzazione termica, in misura tale da rispettare il massimo contenuto di NaCl previsto all'articolo 2 del presente disciplinare.»

La proposta permetterebbe di potere dosare con maggiore accuratezza il contenuto di sale nel prodotto finito in quanto risultante di una semplice operazione di miscelazione, mentre nel caso di addizione alla materia prima il contenuto di sale della ricotta è la risultante di fenomeni più complessi (es. quantità di umidità del prodotto, interazioni NaCl-proteine) gestibili in modo meno riproducibile.

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione relativamente alla temperatura di riscaldamento. La modifica non interessa invece il documento unico.

Dove è scritto:

«Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 92 °C»

si è scritto:

«Si completa la fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una temperatura non superiore a 96 °C».

La proposta di poter aumentare da 92 a 96 °C la temperatura massima di questa fase del processo è finalizzata a ottimizzare le caratteristiche della «Ricotta di Bufala Campana» DOP, in particolare di quella utilizzata come ingrediente di altri alimenti sia in cucina che nell'industria alimentare, grazie alla maggiore e più efficace aggregazione proteica che porta, da un lato, a un superiore recupero di proteine e, dall'altro, grazie alla contemporanea maggiore separazione di scotta, a una riduzione di umidità con conseguente maggiore capacità di trattenere la propria umidità residua e quindi a ridurre la proprietà di «bagnare» altri ingredienti, quando usata ad esempio come ingrediente per paste fresche ripiene o in pasticceria.

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione relativamente alla fase della separazione della ricotta. La modifica non interessa invece il documento unico.

Dove è scritto:

«La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori»

si è scritto:

«La separazione della ricotta è effettuata sia manualmente utilizzando un mestolo forato e deponendo gentilmente il coagulo umido direttamente nelle caratteristiche fiscelle di materiale plastico per uso alimentare o nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori che consentono anche una separazione rapida della scotta, immediatamente seguita dal riempimento a caldo delle confezioni.»

La proposta di modifica vuole precisare che quando si pratica l'estrazione meccanica, questa è accompagnata da un drenaggio più rapido della scotta che consente l'immediato confezionamento a caldo della ricotta. L'accelerazione di questa fase del processo produttivo riduce il tempo in cui la ricotta in fase di sgrondo resta a contatto con l'ambiente e pertanto la preserva da una eventuale post-contaminazione ambientale. La proposta non comporta quindi modificazioni di processo ma vuole solo informare meglio circa il metodo di ottenimento del prodotto.

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione relativamente alla fase della separazione della ricotta. La modifica non interessa invece il documento unico.

Dove è scritto:

«La ricotta posta nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva.»

si è scritto:

«La ricotta posta invece nelle fiscelle o nelle tele completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva.»

La modifica consiste nell'aggiunta della parola: invece. La modifica è una semplice integrazione lessicale che ha lo scopo di rendere la frase più comprensibile, ponendola in alternativa al confezionamento a caldo descritto per l'estrazione meccanica.

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione relativamente alle tecniche di raffreddamento della ricotta. La modifica non interessa invece il documento unico.

Dove è scritto:

«Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4 °C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4 °C in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio»

si è scritto:

«Qualora la ricotta non venga immediatamente confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4 °C in cella frigorifera; *qualora invece la ricotta venga confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura di + 4 °C in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio oppure ancora usando altri sistemi di raffreddamento funzionali ad accelerare la velocità di raffreddamento.*»

La proposta di modifica vuole rendere possibile l'utilizzo anche di altre tecniche di raffreddamento (a titolo di esempio, passaggio delle confezioni in tunnel raffreddato con aria fredda a circolazione forzata a temperatura anche negativa, vapori di azoto o anidride carbonica ecc.) che consentano di accelerare l'abbassamento di temperatura, senza tuttavia determinare congelamento e modificazioni delle caratteristiche strutturali del prodotto (es. assenza di consistenza sabbiosa).

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico relativamente a quando è possibile utilizzare la dizione «fresca».

Dove è scritto:

«La durata massima della conservabilità (shelf life) della "Ricotta di Bufala Campana" "fresca" non potrà essere superiore, dalla data di produzione, a 7 giorni». –

si è scritto:

«La durata massima della conservabilità (shelf life) della "Ricotta di Bufala Campana" ottenuta con il solo trattamento termico di coagulazione delle proteine della materia prima e che vuole avvalersi della definizione "fresca" non potrà essere superiore a 7 giorni dalla data di produzione.»

La proposta di modifica vuole rendere più chiaro il fatto che la scelta di avvalersi della definizione aggiuntiva «fresca» è legata alla durata massima di conservazione e al fatto di usare un solo trattamento termico. La definizione precedente poteva dare luogo a intendere che tutta la ricotta ottenuta con un solo trattamento termico fosse da ritenere «fresca» e dovesse avere una durata massima di 7 giorni di conservabilità. Nel caso di ricotta separata con estrattori, drenaggio rapido e confezionamento a caldo con temperatura superiore a 60 °C, la durata di conservabilità può essere maggiore. In questo caso il produttore dovrà scegliere se utilizzare la dizione «fresca» e limitare a 7 giorni la conservabilità o optare per una durata superiore, sempre comunque inferiore alla durata massima prevista per la «Ricotta di Bufala Campana» DOP senza altre specificazioni.

- La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico relativamente alla conservabilità del prodotto.

Dove è scritto:

«Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo 21 giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso un trattamento termico della ricotta sgrondata dalla scotta. Successivamente la ricotta viene lisciata o omogeneizzata al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito 'Ricotta di Bufala Campana' 'fresca omogeneizzata'. È ammesso il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di + 4 °C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio.»

è stato scritto:

«Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilità superiore (massimo 30 giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase di confezionamento è ammesso anche un trattamento termico della ricotta già sgrondata dalla scotta, eventualmente preceduto da un'operazione di liscivatura o omogeneizzazione al fine di conferirle un aspetto più cremoso. Il prodotto così ottenuto è definito 'Ricotta di Bufala Campana'. In questo caso è consentito il confezionamento della ricotta ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta confezionata è quindi rapidamente raffreddata fino a raggiungere la temperatura di + 4 °C in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio oppure ancora usando altri sistemi di raffreddamento funzionali ad accelerare la velocità di raffreddamento.».

- i) Viene proposto l'incremento della durata massima di conservazione da 21 a 30 giorni al fine di allargare il mercato di commercializzazione del prodotto. È stato riscontrato sia che il prodotto mantiene le sue proprietà anche in combinazione con l'aumento della temperatura massima di processo (da 92 a 96 °C), sia che la maggiore durata (shelf life) non incrementa in misura apprezzabile la probabilità di germinazione delle spore di bacilli. La possibilità di raggiungere shelf life di 30 giorni è resa possibile dalle tecnologie di confezionamento (es. omogeneizzazione del prodotto e pastorizzazione) sviluppate dalle aziende.
- ii) È stato inoltre stato inserito il termine «eventualmente» riferito alle operazioni di liscivatura e omogeneizzazione per meglio chiarire che sono operazioni facoltative.
- iii) La modifica prevede l'eliminazione della dizione «omogeneizzata fresca». La proposta di modifica è motivata dal fatto che tale dizione potrebbe fare considerare obbligatoria l'operazione di liscivatura o omogeneizzazione, mentre il prodotto a maggiore durata di conservazione può anche non essere liscivato o omogeneizzato, quando si vuole mantenere un aspetto e una consistenza più «granulosa». Per non ingenerare confusione, anche alla luce della richiesta di aumento della durata di conservazione, si ritiene quindi di proporre di cancellare la dizione «fresca omogeneizzata» piuttosto che inserire una nuova sub-categoria di prodotto associabile alla ricotta confezionata a temperatura elevata, ma non liscivata, tale evenienza sarebbe anche di difficile apprezzamento da parte dei consumatori.

Etichettatura

- La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione e il punto 3.6 del documento unico relativamente alle indicazioni in etichetta.

Dove è scritto:

«La 'Ricotta di Bufala Campana' DOP deve essere confezionata in carta, in contenitori in plastica per uso alimentare termosaldati o in altri avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- dicitura 'fresca' o 'fresca omogeneizzata' a seconda di quanto descritto all'articolo 5 del presente disciplinare. Le diciture 'fresca' o 'fresca omogeneizzata' vanno riportate immediatamente al di sotto della denominazione 'Ricotta di Bufala Campana' con caratteri di dimensione pari al 50 % di quelli utilizzati per la denominazione 'Ricotta di Bufala Campana'.».

si è scritto:

«La 'Ricotta di Bufala Campana' DOP deve essere preconfezionata all'origine nello stabilimento di produzione. Possono essere usati carta, contenitori in plastica o altri materiali idonei al contatto con gli alimenti e, a seconda dei materiali la chiusura delle confezioni, può essere realizzata con avvolgimento o per termosaldatura, eventualmente anche sottovuoto. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, la dicitura 'Ricotta di Bufala Campana DOP' oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- dicitura 'fresca' a seconda di quanto descritto all'articolo 5 del presente disciplinare. La dicitura 'fresca' va riportata immediatamente al di sotto della denominazione 'Ricotta di Bufala Campana DOP' con caratteri di dimensione pari al 50 % di quelli utilizzati per la denominazione 'Ricotta di Bufala Campana DOP'.».

La proposta è funzionale alle modifiche sopraggiunte all'articolo 5

L'inserimento dell'obbligo di preconfezionamento all'origine nello stabilimento di produzione è una precisazione di quanto già accadeva, funzionale a garantire qualità, sicurezza del prodotto e i controlli di conformità.

La proposta di introdurre la possibilità di usare anche altri materiali diversi dalla plastica ha lo scopo di contribuire a una maggiore sostenibilità del processo, mentre la precisazione che il prodotto può essere posto sottovuoto vuole rendere più trasparente l'informazione sulle opzioni di condizionamento del prodotto ai consumatori.

Altro

Controlli

- La modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare relativamente al controllo. La modifica non interessa invece il documento unico.

Dove è scritto:

«Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni srl – Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) – tel. +39-044-531301,1 fax +39-0445-313070 e-mail csqa@csqa.it»

si è scritto:

«Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo DQA Certificazioni srl – Via Bosio 4 Roma tel. +39 0646974641 e-mail info@dqacertificazioni.it».

Si sono aggiornati i dati dell'organismo dei controlli indicando l'attuale ente di Controllo pro-tempore.

Confezionamento

- La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare e il punto 3.5 del documento unico relativamente al confezionamento

Dove è scritto:

«La 'Ricotta di Bufala Campana' DOP deve essere confezionata in carta, in contenitori in plastica per uso alimentare termosaldati o in altri avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.»

si è scritto:

«La 'Ricotta di Bufala Campana' DOP deve essere preconfezionata. Possono essere usati carta, contenitori in plastica o altri materiali idonei al contatto con gli alimenti e, a seconda dei materiali la chiusura delle confezioni, può essere realizzata con avvolgimento o per termosaldatura, eventualmente anche sottovuoto. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.».

La proposta di modifica vuole consentire anche ai produttori di «Ricotta di Bufala Campana» DOP di adeguare la fase di confezionamento agli sviluppi delle tecnologie di confezionamento e l'utilizzo di materiali con maggiori caratteristiche tecniche e o di sostenibilità. L'introduzione della possibilità di confezionare il prodotto sottovuoto è funzionale a sua volta al prolungamento della durata di conservabilità del prodotto. Infine la scelta di preconfezionare esclusivamente nello stabilimento di produzione è dettata da motivi di sicurezza alimentare e di certezza dei controlli da parte dell'ente preposto alla DOP.

DOCUMENTO UNICO

«Ricotta di Bufala Campana»

n. UE: PDO-IT-0559-AM01— 23.12.2021

DOP (X) IGP ()

1. **Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]**

«Ricotta di Bufala Campana»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.4 - Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.).

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La DOP «Ricotta di Bufala Campana» è un prodotto lattiero-caseario fresco, quindi privo di maturazione, ottenuto per coagulazione al calore delle proteine del siero di latte di bufala, materia prima derivante dalla produzione di mozzarella di bufala. La DOP «Ricotta di Bufala Campana» è caratterizzata da un elevato contenuto in acqua (inferiore al 80 %), e da un contenuto in grasso non inferiore al 4 % stq. L'elevato contenuto di acqua unitamente a un pur sempre rilevante contenuto di grasso (valore minimo 20 % quando espresso sulla sostanza secca) sono responsabili delle specifiche proprietà di cremosità e morbidezza del prodotto. La DOP «Ricotta di Bufala Campana» è inoltre caratterizzata da un gusto dolce e fragrante tipico del latte bufalino usato per produrre la mozzarella e dei suoi derivati freschi quali il siero «dolce» e la panna fresca di siero, reso possibile da un contenuto trascurabile di acidità di fermentazione, inferiore o uguale a 0,4 % di acido lattico, ed esaltato da un limitato contenuto di sodio, inferiore o uguale a 0,4 %. All'atto dell'immissione al consumo, la DOP «Ricotta di Bufala Campana» si presenta di forma tronco piramidale o tronco conica con peso massimo di 2 000 g, di colore bianco porcellana, senza crosta e con consistenza morbida, granulosa, ma non sabbiosa. Il sapore è caratteristico, fresco e delicatamente dolce e l'odore è fragrante di latte e crema, più immediato nel prodotto più grasso. La DOP «Ricotta di Bufala Campana» è presente sul mercato anche nella tipologia «fresca» che ha una durata massima di conservazione di 7 giorni. La «Ricotta di Bufala Campana» DOP sgrondata dalla scotta può subire un trattamento termico ed eventualmente uno di liscivatura o omogeneizzazione al fine di ottenere una conservabilità superiore e una maggiore cremosità (massimo 30 giorni dalla data di produzione).

La DOP «Ricotta di Bufala Campana» è presente sul mercato anche nella formulazione senza lattosio, quando gli ingredienti sono stati sottoposti ad idrolisi preventiva del lattosio.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il razioneamento delle bufale in lattazione è rappresentato da foraggi freschi e/o conservati provenienti, per più della metà, dalla zona indicata all'articolo 4, il che consente di mantenere vivo l'imprescindibile rapporto che lega il prodotto al territorio. Tra le principali essenze foraggere che caratterizzano gli erbai e i pascoli di queste zone si devono ricordare le seguenti: Lupinella (*Onobrychis viciaefolia*); Sulla (*Hedysarum coronarium* L.); Trifoglio resupinato (*Trifolium resupinatum*); Trifoglio squaroso (*Trifolium squarrosum* L.); Trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum*); Veccia (*Vicia sativa*); Bromo catartico (*Bromus catharticus*); Ginestrino. In aggiunta, è permesso l'uso di mangimi concentrati semplici o composti e l'addizione con integratori minerali e vitaminici consentiti.

La materia prima per la produzione della «Ricotta di Bufala Campana» DOP è costituita dal «primo siero» (o «siero dolce») proveniente dalla lavorazione del latte di bufala, ottenuto dalla mungitura manuale e/o meccanica di bufale di razza Mediterranea Italiana allevate nell'areale di produzione indicato al punto 4. Il «primo siero» (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione della mozzarella di bufala. L'acidità titolabile massima del siero utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP è 5 °SH/50 ml, pertanto il «siero acido» derivante dal completamento della maturazione della cagliata non può essere utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP. È ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo, termizzato o pastorizzato, proveniente dalla zona di cui al punto 4 in misura massima del 6 % della massa del «primo siero» (o «siero dolce»). È ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente dalla zona di cui al punto 4 nella misura massima del 5 % della massa del primo siero. Tale procedimento non obbligatorio serve per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione. Gli ingredienti destinati alla produzione di «Ricotta di Bufala Campana» senza lattosio sono sottoposti a idrolisi preventiva del lattosio.

È ammessa l'aggiunta di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per 100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'aggiunta di sale (NaCl) può essere consentita direttamente anche nella ricotta già estratta e sgrondata, nel rispetto del contenuto finale massimo di 0,4 g di sodio per 100 g di prodotto.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di produzione di latte, di siero e di panna fresca di siero nonché della ricotta devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La «Ricotta di Bufala Campana» DOP, essendo un prodotto non fermentato, come, e forse anche più di altri prodotti lattiero-caseari freschi, caratterizzati dall'assenza di crosta e quindi edibili al 100 %, è particolarmente soggetta a rischio di post-contaminazione e quindi deterioramento per accrescimento della carica microbica ambientale che potrebbe entrare in contatto con la superficie del prodotto durante le fasi di completamento dello sgrondo della ricotta. La DOP «Ricotta di Bufala Campana», quale prodotto fresco, è inoltre caratterizzata, dall'assenza di maturazione e quindi deve evitare tutti i fenomeni di crescita microbica durante la sua vita commerciale. Onde evitare rischi di deterioramento è necessario vincolare l'operazione di confezionamento all'interno dello stesso stabilimento di produzione certificato. La «Ricotta di Bufala Campana» DOP deve essere confezionata in carta, in contenitori in plastica per uso alimentare chiusi o in altri avvolgimenti per alimenti, termosaldati o anche sottovuoto. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, la dicitura «fresca» eventualmente, a seconda del tipo di confezionamento, va riportata immediatamente al di sotto della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» DOP con caratteri di dimensione pari al 50 % di quelli utilizzati per la denominazione «Ricotta di Bufala Campana».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto; è tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente. La dicitura «Ricotta di Bufala Campana DOP» deve essere riportata in lingua italiana.

Il logo della denominazione è rilasciato dalla struttura di controllo incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il logo della denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'è la dicitura «RICOTTA DI BUFALA CAMPANA» in stampatello, maiuscolo.



4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione della DOP «Ricotta di Bufala Campana» comprende parte del territorio amministrativo delle Regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise come sotto riportato. In Campania, principalmente nel bacino attorno ai fiumi Garigliano e Volturno e tra la piana del fiume Sele e la zona del Cilento, sia nella zona costiera che lungo le vallate; nel Lazio, concentrate tra la valle del fiume Amaseno e la vicina pianura Pontina; in Puglia, la fascia pianeggiante e collinare della provincia di Foggia ai piedi del promontorio del Gargano; nel Molise, l'unico comune interessato è Venafro, che solamente da poco è sotto la gestione amministrativa molisana, in quanto ha fatto sempre parte della famosa «Terra di Lavoro» comprendente l'intera attuale provincia di Caserta e già nei secoli scorsi splendida tenuta di caccia all'epoca dei Borbone nel Regno di Napoli.

5. **Legame con la zona geografica**

Le caratteristiche orografiche e pedoclimatiche dei territori concisamente riassunti al punto 4 sono i principali elementi che hanno favorito la diffusione dell'allevamento della bufala in queste aree. Le caratteristiche morfologiche della bufala, infatti, rendono questo animale particolarmente adatto a superare i disagi legati all'ambiente e idoneo all'impiego nelle aree caratterizzate dal macroclima tipico dell'area mediterranea. Le caratteristiche pedologiche delle

zone di pianura, costituite da terreni di origine alluvionale e/o originariamente acquitrinosa o paludosa, e di quelle collinari, in cui sono diffusi i terreni di origine vulcanica, unitamente al macroclima tipico di quest'area mediterranea, hanno selezionato la flora spontanea e/o coltivata dei prati e fieni polifiti utilizzati nell'alimentazione delle bufale. Inoltre questi territori hanno costituito per secoli un'omogenea unità territoriale, politica e amministrativa, rappresentata dal Regno di Napoli dal 1282 fino al 1860. Uno degli elementi di omogeneità di questi territori è da secoli l'allevamento del bufalo finalizzato alla produzione di latte per la sua trasformazione in formaggio e ricotta. La zona geografica, anche dopo le bonifiche delle zone paludose e i cambiamenti politico-amministrativi, ha conservato molte caratteristiche comuni fra cui il mantenimento e lo sviluppo di un forte distretto produttivo costituito da centinaia di allevatori di bufale e caseificatori. Secondo i dati della Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica di Teramo (2008) nell'area delimitata si trova oltre il 92 % delle bufale di razza Mediterranea allevate in Italia

La «Ricotta di Bufala Campana» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica, e anche e soprattutto, dalle altre varietà di ricotta, per le particolari caratteristiche strutturali di cremosità e morbidezza, per il colore bianco porcellana e per le spiccate proprietà sensoriali descrivibili come fragranza di latte e dolcezza. La specificità deriva dal fatto che il siero di latte di bufala ha caratteristiche di composizione (grassi e proteine), qualitativamente diverse dai sieri di latte di vacca e pecora usati per l'ottenimento di altre tipologie di ricotta. Ha anche caratteristiche aromatiche diverse che derivano dal siero-innesto naturale utilizzato nella produzione di mozzarella di bufala le cui caratteristiche, anche aromatiche, si trasferiscono in quota proporzionale nel siero dolce che sarà utilizzato per la produzione della «Ricotta di Bufala Campana» DOP. Il siero-innesto può contenere infatti sia composti aromatici propri del latte, ma anche composti non presenti nel latte in quanto prodotti dalla microflora autoctona durante la produzione del siero-innesto medesimo. L'elevato contenuto grasso espresso sulla sostanza secca e le particolari caratteristiche dei trigliceridi del latte di bufala, in cui gli acidi grassi sono esterificati in posizione diversa rispetto a quanto accade nel grasso del latte di vacca, contribuiscono a determinare caratteristiche fisiche e organolettiche assolutamente specifiche quali la cremosità e la morbidezza, oltre a veicolare tutte le componenti aromatiche. L'assenza di β -carotene nel latte di bufala è fra le cause del tipico colore bianco porcellana del latte e dei prodotti caseari bufalini, fra cui la ricotta, a differenza di quanto accade nei prodotti lattiero-caseari di vacca. La «Ricotta di Bufala Campana» DOP si differenzia dalle ricotte di siero di latte di pecora, perché nella caseificazione di molti formaggi ovini si utilizza caglio in pasta, la cui ricchezza in lipasi può influenzare le proprietà sensoriali del grasso. L'assenza di lipolisi è quindi un tratto caratteristico della «Ricotta di Bufala Campana» DOP che ne permette di esaltare gli aspetti descritti come dolcezza e fragranza di latte. Il divieto di uso di siero in via di acidificazione e l'inserimento nel processo produttivo di specifici obblighi di durata massima di conservabilità sono due strumenti correlati per l'ottenimento e il mantenimento di queste caratteristiche particolari e uniche nel panorama dei prodotti tipo ricotta. Per garantire il caratteristico sapore dolce e fragrante di latte caratterizzato da assenza di note acide, è possibile utilizzare solo il «primo siero» (o «siero dolce») separato subito dopo la rottura del coagulo, caratterizzato quindi da un valore massimo di acidità titolabile di 5 °SH/50 ml. Il «siero acido», derivante dallo spurgo del siero dalla cagliata durante il completamento della maturazione della stessa, non può essere utilizzato per la produzione di «Ricotta di Bufala Campana» DOP, perché l'elevata presenza di acido lattico farebbe venire meno le caratteristiche specifiche della ricotta o obbligherebbe a operazioni di neutralizzazione con alcali che ne modificherebbero gusto, struttura e consistenza. La «Ricotta di Bufala Campana» DOP si differenzia tuttavia anche da una generica ricotta di latte di bufala, perché le caratteristiche di composizione del siero sono strettamente legate alle caratteristiche del latte e alle modalità della sua trasformazione casearia.

Le peculiarità della «Ricotta di Bufala Campana», descritte, sono strettamente determinate dalla qualità delle materie prime: siero, panna fresca di siero e latte di bufala che, soltanto se prodotte nell'areale di produzione di cui al punto 4, possono vantare caratteristiche superiori rispetto a quelle ottenute in altre zone. Le caratteristiche orografiche, geopedologiche e macroclimatiche dell'area delimitata sono i fattori che più di ogni altro contribuiscono a conferire alle essenze foraggere che caratterizzano gli erbai e di conseguenza al latte, e quindi al siero con cui si ottiene la «Ricotta di Bufala Campana» DOP, quelle caratteristiche organolettiche, gustative e di sapidità che rendono unica e riconoscibile la ricotta medesima. A differenza dei formaggi, il nesso causale tra zona geografica, materia prima e prodotto è tuttavia più complesso, perché la ricotta è un prodotto la cui materia prima principale, il siero, deriva dalla lavorazione del latte a formaggio. Il legame con l'origine geografica dipende quindi dalla capacità dei produttori di ottenere siero che mantenga, nei limiti della inevitabile diversità, le caratteristiche originarie del latte. La scelta di usare solo siero dolce, quindi non fermentato, derivante dalla rottura del coagulo di latte di bufala fresco è la condizione per poter trasferire nella ricotta le caratteristiche del latte, a loro volta legate imprescindibilmente al territorio di origine. La ricchezza di grasso del latte di bufala fa sì che il siero presenti una quantità di grasso superiore a quella del siero di vacca e quindi in tal modo non si perdano le componenti aromatiche del latte specificatamente veicolate dal grasso. Il fattore umano diventa quindi indispensabile per mantenere solido questo legame e attraverso esso ottenere un prodotto unico.

Le pratiche secolari di produzione della ricotta di bufala nel territorio dell'allora Regno di Napoli e poi nelle attuali suddivisioni geografico-amministrative avevano già colto la necessità di usare solo latte fresco e siero realmente fresco, quindi separato non appena terminata la rottura del coagulo. Nel 1859 Achille Bruni, professore della Regia Università di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei suoi derivati» pubblicata nella Nuova Enciclopedia Agraria, così descriveva come si produceva allora la ricotta di bufala: *«Munto il latte e versato in tinozza, vi si mette il caglio di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuliera di legno si leva il siero che si fa bollire per trarne la ricotta.»*.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

RETTIFICHE

Rettifica della nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 210 del 25 maggio 2022)

(2022/C 452/14)

Pagina 30, sezione «Data di entrata in vigore degli oneri di servizio», modificata dalla rettifica pubblicata il 3 agosto 2022 (2022/C 296/06),

anziché: «16 dicembre 2022»

leggasi: «1° dicembre 2022»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT